

	D. Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza	Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (“Decreto Fiscale”) e successiva Legge di conversione (Legge 17 dicembre 2021, n. 215)
<p>PREPOSTI – NOMINA, OBBLIGHI E FORMAZIONE</p>	<p>L’individuazione dei Preposti non rientra tra gli Obblighi del Datore di Lavoro, elencati all’ art. 18 Tuttavia, è prevista la figura del “Preposto di fatto” (art. 299)</p> <p>In caso di inosservanza persistente, da parte dei lavoratori sorvegliati, degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni aziendali (in particolare, mancato utilizzo dei DPI e dei DPC), il preposto è tenuto a <u>informare il diretto superiore</u>.</p> <p>La formazione del Preposto (art. 37, comma 7) è regolamentata dall’ Accordo del 21/12/2011 e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 8 ore di formazione particolare aggiuntiva, integrativa rispetto alla formazione prevista per i lavoratori b) 6 ore di aggiornamento a cadenza quinquennale. <p>In base all’ Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016 parte della formazione aggiuntiva e l’intera formazione di aggiornamento può essere svolta in modalità online.</p>	<p>OBBLIGO DEI DATORI DI LAVORO DI INDIVIDUARE UNO O PIÙ PREPOSTI, QUALI FIGURE INCARICATE DI SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza.</i> • <i>Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.</i> <p>In caso di inosservanza, da parte dei lavoratori sorvegliati, degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni aziendali (in particolare, mancato utilizzo dei DPI e dei DPC), <i>il preposto è tenuto a <u>intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza</u>. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, [il preposto è tenuto a] <u>interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti</u>.</i></p> <p>La formazione particolare aggiuntiva e gli aggiornamenti dei preposti devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetuti con cadenza almeno biennale e comunque <i>ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.</i></p> <p>I dettagli relativi a durata e contenuti della formazione verranno definiti con uno specifico accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il mese di Giugno 2022</p>

DATORE DI LAVORO - FORMAZIONE	<p>La formazione del Datore di Lavoro è prevista qualora assuma anche i compiti di RSPP (nelle casistiche previste dall'Allegato II). La formazione prevista per il DL SPP è regolamentata dall'Accordo del 21/12/2011; la sua durata varia in base alla classe di rischio dell'impresa.</p>	<p>L'art. 37, c. 7 del D. Lgs. 81/08 viene modificato introducendo anche per i datori di lavoro, oltre che per i dirigenti e i preposti, l'obbligo di ricevere <i>un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro</i>.</p> <p>Tale obbligo quindi sussiste anche qualora il DL non ottemperi ai compiti di RSPP.</p> <p>I dettagli relativi a durata, modalità e contenuti della formazione verranno definiti con uno specifico accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il mese di Giugno 2022</p>
ADDESTRAMENTO	<p>L'addestramento, inteso come <i>il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro</i> (art. 2, c.1), <u>viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro</u> (art. 37 c. 5).</p>	<p>A quanto previsto dall'art. 37 c. 5 del D. Lgs. 81/08 si aggiunge quanto segue:</p> <p>L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.</p>

ASPETTI GENERALI	<p>Gli obblighi formativi previsti dall'Art. 37, comma 7 del D. Lgs. 81/08 sono stati declinati operativamente da una serie di Accordi, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- L'Accordo 21/12/2011 (formazione Lavoratori, Dirigenti, Preposti, DDL SPP)- L'Accordo 7/07/2016 (formazione RSPP – ASPP)	<p>Entro il 30 Giugno 2022 la Conferenza Stato Regioni dovrà produrre un Accordo che andrà a rivisitare e modificare gli Accordi attualmente in vigore in materia di formazione obbligatoria.</p> <p>In particolare, il nuovo Accordo conterrà:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;• l'individuazione delle “modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”. <p>Da quanto prefigurato, si deduce che non sarà più sufficiente erogare un questionario a fine corso, ma sarà necessario prevedere strumenti per valutare l'impatto della formazione sullo svolgimento successivo dell'attività lavorativa.</p>
-------------------------	---	---